

Regolamento interno della Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione di operatrice sociosanitaria / operatore sociosanitario AFC

I Basi

Art. 1

Il regolamento della Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione di operatrice sociosanitaria / operatore sociosanitario AFC (qui di seguito: Commissione) si fonda sull'ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice sociosanitaria / Operatore sociosanitario AFC del 5 agosto 2016.

Il Comitato di OdASanté emana il regolamento in base all'art. 23 dell'ordinanza sulla formazione e, se necessario, lo modifica.

Art. 2

La Commissione si autocostruisce. Disciplina lo svolgimento dei propri compiti e organizza il proprio funzionamento.

II Membri

Art. 3

La Commissione ha la seguente composizione:

- a. da sei a otto rappresentanti di OdASanté. Nella composizione bisogna assicurare che siano rappresentati
 - i comparti di lungodegenza, cure acute, cure a domicilio e psichiatria;
 - i due luoghi di formazione pratica professionale (azienda) e corsi interaziendali (CI);
- b. due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
- c. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

Art. 4

OdASanté, i docenti di materie professionali nonché la Confederazione e i Cantoni nominano i propri rappresentanti nella Commissione.

Art. 5

Il mandato ha una durata di quattro anni. È ammessa la rielezione.



III Scopo e compiti

Art. 6

Conformemente all'art. 23 dell'ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice sociosanitaria / Operatore sociosanitario AFC, la Commissione verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base.

Art. 7

Se osserva degli sviluppi che richiedono una modifica dell'ordinanza sulla formazione, la Commissione chiede al Comitato di OdASanté di presentare una domanda di modifica alla SEFRI.

Art. 8

Se osserva degli sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, la Commissione chiede al Comitato di OdASanté una modifica del piano di formazione.

Art. 9

La Commissione esprime un parere riguardo:

- agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti
- agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.

Art. 10

I membri della Commissione apportano le informazioni provenienti dal proprio ambiente professionale nei lavori della Commissione e, viceversa, trasmettono i riscontri della Commissione alla propria cerchia di attività.

IV Deliberazione e organizzazione

Art. 11

La Commissione delibera in uno spirito di partenariato. Le decisioni che riguardano esclusivamente OdASanté sono prese a maggioranza semplice dei delegati presenti di OdASanté; in caso di parità di voti prevale il voto della/del presidente.

Art. 12

Il pubblico viene informato sulle delibere formali e sulle attività correnti della Commissione.

Art. 13

La gestione degli affari è assicurata dalla/dal presidente della Commissione in stretta collaborazione con la sede di OdASanté. La sede di OdASanté gestisce la segreteria della Commissione.

Art. 14

La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 15

I verbali delle sedute della Commissione sono a disposizione del Comitato di OdASanté per informazione.

Art. 16

I membri della Commissione non hanno diritto a gettoni di presenza né a rimborsi spese.

Art. 17

Il Comitato di OdASanté fissa il budget a disposizione della Commissione in funzione dei compiti da svolgere.

Il presente regolamento interno è stato approvato dal Comitato di OdASanté il 13 settembre 2018 ed è entrato in vigore il 1° ottobre 2018.

